Allegato 2. Schema-tipo Contratto di Reddito Energetico Beneficiario

Nel seguito sono riportate le clausole che il Soggetto Beneficiario dovrà accettare in fase di richiesta di prenotazione del contributo di cui al Decreto 8 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2023, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nell’ambito della richiesta di prenotazione, il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione, e conseguentemente accetta, le condizioni contrattuali - comprendenti la parte generale e le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali (nel seguito, anche Contratto). Si rammenta che il Contratto è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali generali sotto riportate e dal Provvedimento di accoglimento riportante le condizioni particolari relative all’impianto oggetto di contrattualizzazione.

### PARTE GENERALE

**PREMESSE**

1. la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico*” ha stabilito l’assegnazione di 200 milioni di euro a carico delle annualità 2024 e 2025 in favore del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020, oggi Piano di Sviluppo e Coesione Ministero dello Sviluppo Economico FSC 2014-2020, per l’istituzione di un fondo, denominato Fondo Nazionale per il reddito energetico (di seguito, Fondo), da destinare all’istallazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;
2. la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica*”, al punto 1.4, stabilisce quanto segue “*Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell’art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico”;*
3. la delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante “*Piano sviluppo e coesione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento di risorse*” ha approvato il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all’istituzione del Fondo Nazionale per il reddito energetico, dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica;
4. il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2023 **(**di seguito, il Decreto), in attuazione della citata delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 e della delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, ha stabilito le modalità di accesso alla misura del Reddito Energetico (nel seguito, anche REN) nonché del funzionamento del Fondo, definendo i requisiti degli impianti da realizzare mediante sostegno erogato con le risorse del Fondo stesso e i requisiti dei soggetti Beneficiari nonché dei soggetti Realizzatori (nel seguito, congiuntamente o disgiuntamente, anche Operatori);
5. il Decreto definisce soggetti Beneficiari esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro, ovvero 30.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell’ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS in relazione all’anno antecedente a quello di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni;
6. il Decreto definisce soggetti Realizzatori le imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del DM 37/2008, a condizione che le stesse siano in regola riguardo requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15 del D. lgs 28/2011;
7. ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, per la realizzazione degli impianti, i Soggetti Beneficiari possono avvalersi esclusivamente dei Soggetti Realizzatori, regolarmente registrati sul portale Area Clienti del GSE, così come definiti nel Decreto stesso e inseriti, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto, nel registro pubblico dei Soggetti realizzatori, pubblicato dal GSE sul proprio sito internet istituzionale. La scelta di rendere visibili i propri dati al pubblico nell'ambito del prefetto registro è riservata a ciascun Soggetto realizzatore;
8. il Fondo ha lo scopo di sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, aventi i requisiti di cui all’articolo 7 del Decreto, attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale;
9. ai sensi dell’articolo 10 del Decreto, ai fini del riconoscimento dei contributi è prevista una procedura “a sportello”, in ossequio alla quale le richieste di accesso ai benefici vengono vagliate in ordine cronologico, in relazione a ciascuna area geografica di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto, e in funzione della disponibilità residua del Fondo; in esito a tale procedura, in caso di ammissione, è previsto che venga riconosciuto direttamente al soggetto Realizzatore un contributo in conto capitale per le spese sostenute, tenuto conto dei costi ammissibili indicati nel Decreto;
10. il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell’energia elettrica non auto-consumata dal Beneficiario, pertanto, l’energia elettrica prodotta dall’impianto oggetto del Contratto è destinata al Beneficiario per la sola parte di energia auto-consumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell’energia elettrica eccedente il fabbisogno elettrico dell’unità immobiliare è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del Contratto. In fase di richiesta di prenotazione il soggetto Beneficiario rinuncia espressamente, in caso di ammissione al Reddito Energetico, all’energia elettrica prodotta e non auto-consumata in quanto la stessa verrà interamente devoluta al Fondo;
11. l’erogazione del contributo in conto capitale in favore del Soggetto Realizzatore è condizionata all’emanazione del provvedimento definitivo di accoglimento della richiesta di accesso al Reddito Energetico successiva all’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico contrattualizzato;
12. ai sensi dell’articolo 9 del Decreto, le agevolazioni previste non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi pubblici, comunque denominati.
13. il Soggetto Realizzatore, ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale in proprio favore, è tenuto a comunicare al GSE la data di entrata in esercizio come risultante sul sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione, istituito con Deliberazione di ARERA ARG/elt 124/10 e gestito da Terna S.p.A.(nel seguito, anche GAUDÌ), entro 60 giorni dall’entrata in esercizio stessa. La mancata comunicazione entro il termine di 60 giorni comporta la decadenza del diritto al riconoscimento del contributo nonché dell’accoglimento della richiesta di prenotazione.
14. Non verranno posti a carico dei Beneficiari gli oneri previsti all’articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all’articolo 1 del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, in considerazione della natura della misura e della cessione gratuita dei contributi spettanti da parte del soggetto Beneficiario al GSE.
15. Il GSE ha predisposto un apposito portale informatico denominato portale “REN – Reddito Energetico” per lo scambio di informazioni con gli Operatori e la notifica dei relativi provvedimenti al fine di determinare una gestione operativa del Contratto.
16. Al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all’attuazione del Contratto, il GSE pubblica, curandone l’aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) il Regolamento Operativo del Fondo (di seguito, Regolamento).
17. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui alle Deliberazioni richiamate nel Contratto e loro ss.mm.ii., ai Decreti richiamati alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell’energia elettrica, all’altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile.
18. La richiesta di prenotazione, la comunicazione di entrata in esercizio, le condizioni contrattuali generali nonché il Provvedimento di esito, costituiscono parte integrante del Contratto.
19. Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Contratto ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche necessarie all’ammissione del Soggetto Beneficiario alla misura del Reddito Energetico (REN) e all’erogazione, da parte del GSE, per conto del Fondo, dei benefici previsti dal Decreto al fine di sostenere l’auto-consumo di energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.

**DECORRENZA E DURATA**

1. La decorrenza del Contratto, riportata nel Provvedimento di accoglimento, è pari alla data di entrata in esercizio dell’impianto così come risultante dalla piattaforma GAUDì di Terna S.p.A..
2. Il Contratto ha una durata pari a 20 anni. Al termine del periodo validità del contratto, l’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto tornerà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che la potrà cedere al mercato attraverso un Utente del Dispacciamento anche diverso dal GSE.

### PROFILI ECONOMICI

**MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA**

Le disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica sono adottate dall’ARERA. Ai fini del monitoraggio del corretto funzionamento dell’impianto, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza nonché i dati relativi al prelievo dell’energia così come riportati sul Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico SpA.

**CORRISPETTIVI**

1. In caso di ammissione al meccanismo previsto dal DM REN, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, l’energia prodotta dall’impianto e non auto-consumata è ceduta, per una durata di 20 anni e secondo le modalità indicate nel Regolamento, dal soggetto Beneficiario al GSE che destina il controvalore economico connesso al ritiro di tale energia al Fondo; per tutta la durata del Contratto, pertanto, non verranno erogati in favore del Beneficiario importi a titolo di remunerazione dell’eventuale quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto, non sono posti a carico del soggetto beneficiario gli oneri di cui all’articolo 25, comma 1, del DL 91/2014 e all’articolo 1 del DM 24 dicembre 2014 in virtù della natura della misura e della cessione gratuita dei contributi derivanti dal ritiro dell’energia da parte del Soggetto Beneficiario al GSE.

### OBBLIGHI

**RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE**

1. Il GSE gestisce e promuove il meccanismo REN mediante il riconoscimento in favore del Soggetto Realizzatore del contributo in conto capitale, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del funzionamento dell’impianto nonché del processo di assegnazione dei contributi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell’annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle risorse del Fondo mediante il Regolamento reso disponibile sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Beneficiario e soggetti terzi, e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Beneficiario;
* dall’utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
* ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all’energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

**OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a registrarsi sul portale informatico Area Clienti e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico Area Clienti, applicativo “REN - Reddito Energetico” predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Beneficiario e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Soggetto Beneficiario è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto inoltre a:

* trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione alla richiesta di prenotazione/accesso al meccanismo REN;
* permettere l’accesso al Realizzatore presso il sito dell’Impianto al fine di consentire l’espletamento degli interventi di gestione e manutenzione previsti nel Regolamento;
* non danneggiare, smontare, spostare, dismettere volontariamente l’impianto per tutta la durata del Contratto;
* comunicare al GSE eventuali variazioni delle informazioni dichiarate in fase di prenotazione effettuate prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, con particolare riferimento al codice POD indicato;
* comunicare eventuali inadempimenti del Soggetto realizzatore, nonché la modifica dello stesso secondo quanto riportato nel Regolamento;
* comunicare tempestivamente al GSE, tramite l’apposita funzionalità presente sul portale informatico, la variazione di titolarità dell’impianto;
* non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutto il periodo di durata del Contratto;
* figurare sulla piattaforma GAUDI di Terna quale Produttore dell’Impianto.

1. Con riferimento all’impianto oggetto del presente Contratto, il Soggetto Beneficiario, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI’ di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il Soggetto Beneficiario deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l’acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica, ovvero consentire l’accesso all’impianto per l’installazione degli apparati e per l’implementazione dei sistemi funzionali all’acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Ove previsto dalla regolazione vigente, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all’analisi preliminare necessaria per l’eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico.

**VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI**

1. Il GSE, ai sensi del Decreto, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l’impianto oggetto del presente Contratto.

L’attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l’altro:

* + il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico rispetto al fabbisogno elettrico dell’unità immobiliare del Soggetto Beneficiario;
  + la regolarità degli interventi realizzati, anche con riferimento alle disposizioni di legge in materia di accertamento della regolarità contributiva;
  + le caratteristiche dei componenti di impianto;
  + la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
  + la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
  + la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell’impianto.

I controlli possono avere a oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Beneficiario potrà avvalersi e/o farsi rappresentare dal Soggetto Realizzatore.

Il Soggetto Beneficiario con l’ausilio del Soggetto Realizzatore è tenuto all’adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l’esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

1. è fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione al beneficio, con riserva di ripetizione di quanto già erogato, qualora ciò sia necessario a seguito dell’accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse.

### PROFILI CONTRATTUALI

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto è risolto:

* qualora il Soggetto Beneficiario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia come previsto dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
* nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
* qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio di cui al Decreto REN;
* qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
* ove previsto, nel caso d’ingiustificato rifiuto a consentire di effettuare le verifiche e i controlli di competenza;

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

* nel caso d’inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto;
* qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo REN;
* qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al beneficio di cui al Contratto;
* nel caso si accerti che i lavori afferenti alla realizzazione dell’Impianto non siano effettivamente conclusi alla data di entrata in esercizio dell’Impianto così come dichiarata dal Realizzatore;

**SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del Contratto:

* nel caso d’inadempienza agli obblighi previsti nel paragrafo *Obblighi del Soggetto Beneficiario*;
* nel caso se ne ravveda l’esigenza nell’ambito di controlli d’ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
* nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l’idoneità, la correttezza e l’efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
* nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati;
* nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte del Soggetto Beneficiario, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma del D. lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

**RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Fermo restando quanto indicato nel precedente articolo “*Obblighi del Soggetto Beneficiario*”, in ossequio al disposto dell’articolo 5, comma 2, del Decreto, il Contratto ha una durata pari a 20 anni. L’eventuale richiesta di recesso dal Contratto prima del termine, non determinata da cause di forza maggiore, comporta la restituzione da parte del Soggetto Beneficiario degli incentivi netti riconosciuti ai sensi del Contratto maggiorati degli interessi decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale e calcolati ai sensi di legge.
2. La risoluzione del contratto conseguente alla richiesta di recesso comporta che l’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto torni nella disponibilità dal Soggetto Beneficiario ed è condizionata alla verifica, da parte del GSE, dell’avvenuta restituzione degli incentivi di cui al precedente punto 1).

**ACCORDI MODIFICATIVI**

Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente il Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento.

**COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nel Regolamento pubblicato sul sito GSE (www.gse.it).

**PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Beneficiario, da parte del GSE, dell’attivazione del Contratto attraverso il Provvedimento di accoglimento.

**FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni e/o all’esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Informativa sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali e di quelli indicati nella presente dichiarazione, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001. Per ogni questione attinente alla protezione dei dati GSE si avvale del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it o all’indirizzo pec: rpd@pec.gse.it.](mailto:%20rpd@gse.it%20o%20all’indirizzo%20pec:%20rpd@pec.gse.it.)

2. FINALITA’ E BASE GUIRIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati conferiti a GSE costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti nell’ambito del Decreto 8 agosto 2023 e di quanto nello stesso specificamente previsto, nonché per la corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza e ogni altra finalità strettamente connessa all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nel Decreto 8 agosto 2023.

3. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati personali e anagrafici, di residenza, di contatto ed amministrativi dei soggetti interessati (ivi compresi quelli legali rappresentanti in caso di persone giuridiche. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che è dovere del soggetto interessato garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione al GSE affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Nell’ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Società del gruppo GSE, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, se del caso, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del servizio richiesto.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra Ue.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai soggetti interessati, nell’ambito della presente iniziativa, si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

a) chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

b) utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o PEC rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all’inquadramento della fattispecie;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

6. INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell’informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.